NUOVA 1ª GLOBAL LINEA NATANTI
Natanti e Motori Amovibili
Assicurazione per la Responsabilità Civile

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO R.C. NATANTI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Natanti)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Unipol Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipol.it - www.unipol.com

Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti a Motore e Motori Amovibili

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni - DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "Nuova 1ª Global Linea Natanti"

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile, obbligatoria e non, per i danni causati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua dei natanti e dei motori amovibili.

Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) risarcisce i danni causati a terzi fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto "massimale").

Per la garanzia R.C. della navigazione la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per danni alle persone ed €1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

In particolare sono assicurati i danni causati:

- ✓ a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acque private;
- ✓ a terzi dalle operazioni di varo, alaggio, trasporto e giacenza sulla terraferma, compresi i danni da incendio del natante;
- ✓ a terzi dall'attività idrosciatoria compresi i danni alla persona trainata;
- ✓ dai trasportati a terzi non trasportati durante la navigazione o giacenza in acqua fino a € 300.000 per sinistro;
- ✓ per responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni (natante adibito scuola guida);
- ✓ al bagaglio di terzi trasportati (natanti ad uso noleggio con conducente o ad uso pubblico)

Garanzie Opzionali
(per dettagli vedasi le Condizioni di assicurazione):
Condizioni aggiuntive alla Garanzia RC obbligatoria.

Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del natante responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario del natante in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario del natante in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per natante in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

Ci sono limiti di copertura?

Unipol, in particolare per l'R.C. Natanti, ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ! mancata osservanza delle disposizioni previste dall'autorizzazione alla navigazione temporanea;
- ! danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- ! natante guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! dolo del Conducente;
- ! guida dell'allievo se al suo fianco non vi è l'istruttore abilitato (natanti adibiti a scuola guida).

Per i danni provocati a terra la garanzia R.C. Natanti non è operante per i danni:

- ! provocati agli addetti al natante;
- ! subiti alle cose detenute dall'assicurato;
- ! alle cose lasciate a bordo da ospiti/addetti al natante;
- ! provocati al mezzo, e cose sullo stesso, che effettua il trasporto del natante.

Per i natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione, la garanzia R.C. Natanti non è operante nei seguenti casi:

- ! navigazione al di fuori dei limiti previsti;
- ! assenza delle caratteristiche necessarie alla navigazione;
- ! danni ai componenti l'equipaggio;
- ! danni da utilizzo di attrezzature a bordo del natante non finalizzate alla navigazione;
- ! danni causati dalle reti sommerse;
- ! danni causati al natante rimorchiato e ai trasportati.

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (espresse in cifra fissa) e rivalse (espresse in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per dettagli vedasi le Condizioni di assicurazione.

Dove vale la copertura?

✓ L'Assicurazione R.C. della navigazione opera:

- per i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione di assicurazione, nelle acque del Mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei; per i soli natanti /motori amovibli soggetti all'obbligo di assicurazione R.C. e a terra nei Paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo e nella Svizzera;
- per i natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione, nelle acque del Mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, per le acque interne italiane e per quelle svizzere dei Laghi Maggiore e di Lugano.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di Unipol, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, in relazione alle Garanzie Opzionali la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro devi denunciare l'accaduto.

Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Premesso che il Premio è indivisibile, è possibile richiedere il pagamento frazionato in rate semestrali (con maggiorazione del premio del 3,6%), quadrimestrali (con maggiorazione del premio del 4,3%) o trimestrali (con maggiorazione del premio del 5,1%). In tal caso le rate successive alla prima devono essere pagate entro le scadenze stabilite con il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure a Unipol;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure Unipol;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora la polizza preveda il frazionamento, se le rate di premio non vengono pagate alle scadenze pattuite, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.

Puoi risolvere il contratto in corso d'anno, in qualsiasi momento, nei casi di vendita del natante, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita. In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti a Motore e Motori Amovibili

Unipol

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)
Unipol Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Nuova 1ª Global Linea Natanti - Data: 01/07/2025
Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: **www.unipol.it;** e-mail: **info-danni@unipol.it,** PEC: **unipol@pec.unipol.it;** Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito **www.unipol.it.**

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO

Che cosa è assicurato?

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO – **Estensione della garanzia R.C. oltre i limiti di navigazione:** Condizioni aggiuntive alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria, pag. 23, Art. A **Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope:** Condizioni aggiuntive alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria, pag. 23, Art. K **Danni a cose di terzi trasportati su natanti ad uso privato (esclusi noleggio e locazione):** Condizioni aggiuntive alla garanzia di Responsabilità Civile per natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione, pag. 25, Art. F **Danni a cose ed animali di terzi non trasportati:** Condizioni aggiuntive alla garanzia di Responsabilità Civile per natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione, pag. 25, Art. G.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Nuova 1a Global Linea Natanti - Responsabilità Civile Natanti - è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di imbarcazioni soggette all'obbligo di assicurazione R.C. (unità da diporto, unità ad uso privato diverso dal diporto fino 25 tonnellate di stazza lorda, motori amovibili di qualsiasi potenza), nonché ai proprietari ed utilizzatori di imbarcazioni non soggette all'obbligo di assicurazione R.C., che intendono salvaguardare il loro patrimonio dai rischi connessi alla navigazione del natante e/o motore amovibile riconducibili alla propria responsabilità civile, attraverso una copertura assicurativa prestata nella forma di polizza "singola".

Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione: la quota percepita in media dall'intermediario è pari al 12% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: **Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI); Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it**, oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito **www.unipol.it**. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di **45 giorni** (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori). Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito **www.unipol.it.**
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, Fax 06.42133206, PEC: **ivass@pec.ivass.it**. Info su: **www.ivass.it** anche con il modello ivi disponibile.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (d.lgs 28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ad esclusione dei danni da circolazione.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• **Procedura di conciliazione paritetica:** per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di Unipol **www.unipol.it.** • **Liti transfrontaliere:** reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Trattamento fiscale:** : l'aliquota dell'imposta attualmente in vigore è: **R.C. della Navigazione** per imbarcazioni soggette all'obbligo: 12,5%; **R.C. della Navigazione** per imbarcazioni non soggette all'obbligo: 7,5%; **Detrazione fiscale:** non prevista. **Tassazione delle prestazioni assicurate:** non prevista.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*). PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, APRIRE IL SINISTRO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

NUOVA 1ª GLOBAL
RC NATANTI A MOTORE E MOTORI AMOVIBILI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
RC NATANTI
comprensive di GLOSSARIO

Edizione 01/07/2025

INDICE

	PAG.
Glossario	1 di 25
Condizioni Generali di Assicurazione	4 di 25
Sezione I - Condizioni di Assicurazione per la Garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria	4 di 25
Sezione II - Condizioni di Assicurazione per la Garanzia di Responsabilità Civile relativa a Natanti non soggetti all'obbligo di Assicurazione	11 di 25
Vincoli	19 di 25
Condizioni Aggiuntive alla Garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria	22 di 25
Condizioni Aggiuntive alla Garanzia di Responsabilità Civile per Natanti non soggetti all'obbligo di Assicurazione	24 di 25
Fonti Normative	1 di 6

GLOSSARIO

ALAGGIO
Manovra per portare un'imbarcazione all'asciutto.

ASSICURATO
La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'Assicuratore.

FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché indicati nel certificato dello Stato di Famiglia dell'*Assicurato.*

FRANCHIGIA
La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

INCENDIO
Combustione con sviluppo di fiamma.

IVASS
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.

LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il *Natante/ Motore Amovibile* contro il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO
L'utilizzatore di un *Natante/Motore Amovibile* affidatogli in locazione.

MASSIMALE
Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore.

MORA
Periodo massimo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* – successive alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.
È previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.
Alla luce dell'articolo 170 bis del *Codice* la garanzia è operante fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale

MOTORE AMOVIBILE
Il motore idoneo ad essere applicato di volta in volta a scafi diversi.

NATANTE
L'imbarcazione ad uso privato o l'unità da diporto che il *Contraente* ha indicato in *Polizza*.

NORME TARIFFARIE
Le norme di *UNIPOL ASSICURAZIONI* che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa*, nonché gli sconti, gli aumenti ed i *Premi* applicabili in casi particolari.

PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

POLIZZA
Documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1888 del *Codice civile*.

PREMIO
Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PREMIO NETTO
Somma dovuta dal *Contraente* a *UNIPOL ASSICURAZIONI* al netto dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri,

del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

PROPRIETARIO DEL *NATANTE/MOTORE AMOVIBILE*
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RISCHIO
La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

SETTORE I (DEL NATANTE)
Le unità assicurabili del *Settore I* si distinguono in:

- tutte le unità da diporto munite di motore (amovibile e/o inamovibile), come definite all'art. 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172);

- unità adibite ad uso privato diverse dal diporto fino a 25 tonnellate (25.000 kg) di stazza lorda, munite di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cv fiscali motori amovibili di qualsiasi potenza.

SETTORE II (DEL NATANTE)
Sono le unità fino a 25 tonnellate (25.000 kg) di stazza lorda adibite al servizio pubblico di trasporto di persone (escluse le aziende municipalizzate di trasporto), munite di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cv fiscali.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

TARIFFA
L'insieme dei fattori di *Rischio* che concorrono a definire il *Premio* RC Natanti determinato da *UNIPOL ASSICURAZIONI* in vigore al momento della stipulazione o dell'eventuale rinnovo del contratto.

TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.

UNIPOL ASSICURAZIONI
La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

VARO
Manovra per portare un *Natante* in acqua.

SEZIONE I - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA
(Ai sensi degli articoli 123 e seguenti del *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005-"Nuovo Codice delle Assicurazioni private"*)

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
UNIPOL ASSICURAZIONI assicura, in conformità alle norme del *Codice*, i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, ***entro i limiti convenuti nel contratto***, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a *Terzi* dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del *Natante* descritto in *Polizza* o di quello al quale il *Motore Amovibile* descritto in *Polizza* sia di volta in volta applicato.
L'assicurazione copre anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private del *Natante* assicurato o di quello al quale il *Motore Amovibile* assicurato viene applicato;
2. *PER I NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA*: la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati *Terzi* l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
3. *I DANNI PROVOCATI A TERRA* dal *Natante*, ossia i danni cagionati a *Terzi* in conseguenza delle operazioni di *Varo, Alaggio*, trasporto e giacenza sulla terraferma del medesimo ivi compresi quelli cagionati dall'*Incendio* del *Natante* comunque verificatosi. Per gli hovercraft la garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua;
4. la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a *Terzi*, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosciatoria, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano;
5. la responsabilità civile dei trasportati sul *Natante* indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* non trasportati in relazione a fatti connessi con la navigazione o la giacenza in acqua del *Natante* assicurato. ***La garanzia è prestata fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 300.000 per ogni Sinistro.***
6. PER NATANTI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del *Contraente*, del conducente e del *Proprietario* del *Natante* o del *Motore Amovibile* assicurato per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione del *Natante* stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati. ***Sono esclusi denaro, titoli di credito, gioielli,***

raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da Incendio, da furto o da smarrimento.

UNIPOL ASSICURAZIONI inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e della relativa *Premessa*, i *Rischi* non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in *Polizza* e sia stato pagato il relativo *Premio*. ***In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 4, 5 e 6 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.***

L'assicurazione non comprende i *Rischi* della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del *Natante/Motore Amovibile* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

ARTICOLO 2 - *ESCLUSIONI E RIVALSA*

Salvo che non sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante:

- ***nel caso di Natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;***
- ***nel caso di Natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;***
- ***nel caso di Natante dato a noleggio con conducente o ad uso pubblico, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Natante non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;***
- ***per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;***
- ***se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;***
- ***in caso di dolo del conducente;***
- ***se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;***

tuttavia *UNIPOL ASSICURAZIONI* rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, ***purché la patente venga successivamente rilasciata;***
- ***il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del Sinistro***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Natante* assicurato a causa del *Sinistro* stesso. ***È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse a tale navigazione.***

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, UNIPOL ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Limitatamente ai DANNI PROVOCATI A TERRA (articolo 1, punto 3) l'assicurazione inoltre non è operante salvo che sia diversamente convenuto:

- ***per i danni cagionati ai dipendenti dell'Assicurato addetti al servizio del Natante;***
- ***per i danni alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;***
- ***per i danni alle cose lasciate a bordo da ospiti o dipendenti addetti al servizio del Natante;***
- ***per i danni cagionati al mezzo che effettua il trasporto ed alle cose che si trovano sul medesimo, sia durante il trasporto stesso che durante le operazioni di carico e scarico.***

In tutti i casi in cui la garanzia DANNI PROVOCATI A TERRA non sia operante UNIPOL ASSICURAZIONI non corrisponderà alcun indennizzo, poiché non trova applicazione l'articolo 144 del Codice.

ARTICOLO 3 - LIMITI DI NAVIGAZIONE

L'assicurazione vale:

- ***in acqua: per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei Paesi europei;***
- ***a terra: nei Paesi affacciantisi sul mare Mediterraneo e nella Svizzera.***

ARTICOLO 4 - *PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA*

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da *UNIPOL ASSICURAZIONI* , che devono

indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.
Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con UNIPOL ASSICURAZIONI.
L' assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Premesso che il *Premio* annuo è indivisibile, *UNIPOL ASSICURAZIONI* può concedere il pagamento frazionato con applicazione di una maggiorazione.
In caso di mancato pagamento delle rate di *Premio*, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, *UNIPOL ASSICURAZIONI* è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo restando il diritto al recupero integrale del *Premio*. Il *Periodo di assicurazione* riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del *Premio* arretrato.

ARTICOLO 5 - *COMUNICAZIONE DEL NUOVO PREMIO*

UNIPOL ASSICURAZIONI in occasione delle scadenze annuali del contratto mette a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio*, presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime.

ARTICOLO 6 - *DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE*

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al *Natante* o al *Motore amovibile* assicurato ed al suo utilizzo, nonché al *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, al *Locatario*), al *Contraente* ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa.
In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, oppure da parte dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOL ASSICURAZIONI ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
In caso di mancata comunicazione, UNIPOL ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al Terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 7 - *TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE / MOTORE AMOVIBILE*

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOL ASSICURAZIONI l'eventuale trasferimento di proprietà del Natante/Motore Amovibile, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO NATANTE/MOTORE AMOVIBILE

L'alienante, ***previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno relativi al Natante/Motore Amovibile alienato,*** può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro *Natante/Motore Amovibile* soggetto all'obbligo di assicurazione di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*: in questo caso *UNIPOL ASSICURAZIONI* procede all'eventuale conguaglio del *Premio* della annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del *Natante/Motore Amovibile* in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al *Natante/Motore Amovibile* alienato viene ceduto all'acquirente, ***il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.***

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Per l'assicurazione dello stesso Natante/Motore Amovibile il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; ***in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI restituendo contestualmente il certificato di assicurazione e contrassegno.***

UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua ***dal giorno in cui riceve la comunicazione e purché i predetti documenti siano stati restituiti.***
Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio netto*, anche nel caso di documentata consegna del *Natante/Motore Amovibile* in conto vendita ***a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di UNIPOL ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione ed il contrassegno.*** In caso di successivo trasferimento di proprietà del *Natante/Motore Amovibile* stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del *Premio netto* pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del *Natante/Motore Amovibile.*

ARTICOLO 8 - *MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI*

La Denuncia del Sinistro deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro stesso si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza e deve contenere: il numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.
Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro come sopra indicati può comportare per UNIPOL ASSICURAZIONI gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - *GESTIONE DELLE VERTENZE*

UNIPOL ASSICURAZIONI può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- *in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;*
- *in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.*

Sono a carico di UNIPOL ASSICURAZIONI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra UNIPOL ASSICURAZIONI e il Contraente e/o Assicuratoin proporzione del rispettivo interesse.

UNIPOL ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute all'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o UNIPOL ASSICURAZIONI lo richieda.

ARTICOLO 10 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto, ha durata annuale o su richiesta dell'*Assicurato* di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità. Qualora il contratto venga emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 11 - *CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO (DURATA TEMPORANEA)*

I contratti di durata inferiore all'anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà o di consegna in conto vendita del *Natante/Motore Amovibile.*
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 12 - *RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL NATANTE / MOTORE AMOVIBILE*

In caso di furto del *Natante/Motore Amovibile* il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. ***Il Contraente deve darne notizia a UNIPOL ASSICURAZIONI fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.***
La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

ARTICOLO 13 - *SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE – DUPLICATO DI POLIZZA*

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, o del contrassegno, *UNIPOL ASSICURAZIONI* vi provvede ***previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.***
Nel caso in cui il certificato di assicurazione o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, *UNIPOL ASSICURAZIONI* rilascia un duplicato ***su richiesta ed a spese del Contraente.***

Se la perdita del certificato di assicurazione o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento ***il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.***
Ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, *UNIPOL ASSICURAZIONI* rilascia un duplicato o una copia ***su richiesta ed a spese del Contraente e può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.***
Se la perdita della *Polizza* sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, ***il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.***

ARTICOLO 14 - *IMPOSTE E TASSE*

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da *UNIPOL ASSICURAZIONI*.

ARTICOLO 15 - *COMPETENZA TERRITORIALE*

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (*Codice del Consumo*), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto oppure quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

ARTICOLO 16 - *RINVIO ALLE NORME DI LEGGE*

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE RELATIVA A NATANTI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

ARTICOLO 1 - *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE*

UNIPOL ASSICURAZIONI assicura i *Rischi* della responsabilità civile impegnandosi a corrispondere, ***entro i limiti convenuti nel contratto***, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni ***da lesioni personali*** involontariamente cagionati a *Terzi* dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del *Natante* descritto in *Polizza*.
L'assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private del *Natante* assicurato;

2. *PER I NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA*: la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati *Terzi* l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

UNIPOL ASSICURAZIONI inoltre assicura i *Rischi* definiti nelle "Condizioni Aggiuntive" in quanto tali condizioni siano state espressamente richiamate in *Polizza*.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza della garanzia principale e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.
L'assicurazione non comprende i Rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del Natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

ARTICOLO 2 - *ESCLUSIONI E RIVALSA*

Salvo che sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante, e pertanto UNIPOL ASSICURAZIONI non corrisponderà alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- ***nel caso di Natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;***
- ***nel caso di Natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;***
- ***per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;***
- ***se il Natante si trovi in navigazione al di fuori dei limiti previsti dalla licenza di navigazione;***
- ***in caso di innavigabilità (assenza dei presupposti e delle caratteristiche necessarie per navigare in condizioni di sicurezza) del Natante;***
- ***se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;***
- ***nel caso di danni subiti dai componenti dell'equipaggio;***
- ***se i danni sono derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo di attrezzature o impianti installati sul Natante, che non siano finalizzati a rendere possibile la navigazione o giacenza in acqua di quest'ultimo;***

- ***danni causati dalle reti sommerse;***
- ***danni causati al Natante rimorchiato ed alle persone su quest'ultimo trasportate;***
- ***in caso di dolo del conducente;***
- ***se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;***
  tuttavia *UNIPOL ASSICURAZIONI* rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del *Sinistro*:

  - il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, ***purché la patente venga successivamente rilasciata;***

  - il conducente guida con patente scaduta, ***purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del Sinistro***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Natante* assicurato a causa del *Sinistro* stesso. ***È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse a tale navigazione.***

ARTICOLO 3 - *LIMITI DI NAVIGAZIONE*

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, per le acque interne italiane e per quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.

ARTICOLO 4 - *PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA*

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da *UNIPOL ASSICURAZIONI*, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

Il pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, va eseguito presso l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

L' assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il Premio si applica il disposto dell'articolo 5 - Adeguamento del premio. Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 5 - *ADEGUAMENTO DEL PREMIO*

UNIPOL ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, ***ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto***, mettendo a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio*, presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. ***Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.***

Nel caso in cui il *Contraente* non intenda accettare il nuovo *Premio* potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il *Premio*. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale.

ARTICOLO 6 - *DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE*

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al *Natante* assicurato ed al suo utilizzo, nonché al *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, al *Locatario*), al *Contraente* ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa.

In caso di comunicazioni inesatte o reticenti da parte del Contraente, oppure da parte dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOL ASSICURAZIONI ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

ARTICOLO 7 - *TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE*

Nel caso di trasferimento della proprietà del Natante, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO NATANTE

L'alienante può chiedere che il contratto relativo al *Natante* alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per un altro *Natante* non soggetto all'obbligo di assicurazione di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*: ***UNIPOL ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta, comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.***

In caso di diminuzione del Premio UNIPOL ASSICURAZIONI non effettua alcun rimborso, ma procede all'adeguamento delle eventuali rate successive.

In caso di consegna del *Natante* in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al *Natante* alienato viene ceduto all'acquirente, ***il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.***

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso Natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; ***in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI restituendo contestualmente il certificato di assicurazione e contrassegno.*** *UNIPOL ASSICURAZIONI* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua ***dal giorno in cui riceve la comunicazione e purché i predetti documenti siano stati restituiti.***

Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio netto*, anche nel caso di documentata consegna del *Natante* in conto vendita ***a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di UNIPOL ASSICURAZIONI i predetti documenti.*** In caso di successivo trasferimento di proprietà del *Natante* stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del *Premio netto* pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del *Natante*.

ARTICOLO 8 - *MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI*

La Denuncia del Sinistro deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro stesso si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza e deve contenere: il numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro come sopra indicati può comportare per UNIPOL ASSICURAZIONI gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata,

tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - *GESTIONE DELLE VERTENZE*

UNIPOL ASSICURAZIONI può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- *in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;*
- *in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.*

Sono a carico di UNIPOL ASSICURAZIONI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra UNIPOL ASSICURAZIONI e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

UNIPOL ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute all'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o UNIPOL ASSICURAZIONI lo richieda.

ARTICOLO 10 - *RINNOVO DEL CONTRATTO*

Durata

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza.

Se l'assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni) il *Premio* viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in polizza. Pertanto, ai sensi dell'art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il *Contraente* potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il *Contraente* non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Il *Premio* esposto in *Polizza* è già comprensivo della suddetta riduzione.

Disdetta

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, ***la sua eventuale disdetta deve essere inviata – con raccomandata o con telefax – almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in Polizza.*** In

questo caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza. ***Salvo quanto previsto, relativamente al Premio, dall'articolo 5 - Adeguamento del Premio,*** in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 11 - *CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO (DURATA TEMPORANEA)*

È escluso il tacito rinnovo.
È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà o di consegna in conto vendita del *Natante*.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 12 – *FURTO, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA O PERDITA TOTALE DEL NATANTE*

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o perdita totale del Natante indicato in Polizza è comunque dovuto per intero dal Contraente il Premio residuo, relativo all'intero Periodo di assicurazione contrattualmente previsto, indipendentemente dall'eventuale rateizzazione del Premio stesso.
L'assicurazione di un altro Natante potrà essere prestata previa sottoscrizione di un nuovo contratto e con relativo pagamento del Premio.
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita il Contraente deve far pervenire, all'Agenzia o al Punto di Vendita UNIPOL ASSICURAZIONI ai quali è assegnato il contratto, copia della denuncia presentata all'Autorità competente.
Negli altri casi di perdita totale il Contraente deve comprovare la stessa con idonea documentazione.

ARTICOLO 13 - *DUPLICATO DI POLIZZA*

Ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, *UNIPOL ASSICURAZIONI* rilascia un duplicato o una copia della *Polizza* ***su richiesta ed a spese del Contraente e può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.***
Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, ***il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.***

ARTICOLO 14 - *IMPOSTE E TASSE*

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico

del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da *UNIPOL ASSICURAZIONI*.

ARTICOLO 15 - *COMPETENZA TERRITORIALE*

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (*Codice del consumo*), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto oppure quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

ARTICOLO 16 - *RINVIO ALLE NORME DI LEGGE*

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

VINCOLI

CLAUSOLE

I) PER I NATANTI/MOTORI AMOVIBILI LOCATI IN *LEASING*

CLAUSOLA N.1 *(pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing)*

La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario nei pubblici registri del *Natante/Motore Amovibile* concesso in *Leasing* al *Contraente*; pertanto *UNIPOL ASSICURAZIONI* si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

a) ***a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;***
b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Natante/Motore amovibile* indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al *Natante/Motore Amovibile* assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto *Natante/Motore Amovibile* e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Si precisa che il *Premio* della *Polizza* è stato versato in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* e ***che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.***

CLAUSOLA N.2 *(pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing)*

La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario nei pubblici registri del *Natante/Motore Amovibile* concesso in *Leasing* al *Contraente*; pertanto *UNIPOL ASSICURAZIONI* si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

a) ***a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;***

b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Natante/Motore Amovibile* indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia;*

c) a comunicare all'Ente vincolatario, qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.

Nel caso di contratto con tacito rinnovo, possibile solo per Natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione:

- ***UNIPOL ASSICURAZIONI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax;***
- ***fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.***

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al *Natante/Motore Amovibile* assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto *Natante/Motore Amovibile* e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

II) PER I NATANTI/MOTORI AMOVIBILI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N.3 *(pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)*

La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto *UNIPOL ASSICURAZIONI* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa, indipendentemente dalle risultanze dei pubblici registri:

a) ***a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;***
b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Natante/Motore Amovibile* indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
c) ***a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al Natante/Motore Amovibile assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata,*** contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin da ora autorizzato dal *Contraente*.

Si precisa che il *Premio* della *Polizza* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* e che ***il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.***

CLAUSOLA N.4 ***(pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)***
La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto *UNIPOL ASSICURAZIONI* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa, indipendentemente dalle risultanze dei pubblici registri:

a) ***a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;***
b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Natante/Motore amovibile* indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
c) a comunicare all'Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
d) ***a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al Natante/Motore Amovibile assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata,*** contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

Nel caso di contratto con tacito rinnovo, possibile solo per Natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione:

- ***UNIPOL ASSICURAZIONI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax;***
- ***fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.***

CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

(Valide soltanto se espressamente richiamate in *Polizza*)

Premessa
L'assicurazione dei *Rischi* indicati nelle sotto estese *Condizioni Aggiuntive* è regolata dalle *Condizioni Generali di Assicurazione riportate nella precedente Sezione I.*
Tuttavia, in deroga all'articolo 2 secondo comma- Esclusioni e rivalsa, nei casi nei quali le Condizioni Aggiuntive non siano operanti, UNIPOL ASSICURAZIONI non corrisponderà alcun indennizzo, poiché non trova applicazione l'articolo 144 del Codice.

A) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione
Fermo restando quanto è previsto all'articolo 3 - "Limiti di navigazione", l'assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
UNIPOL ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER NATANTI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

(Valide soltanto se espressamente richiamate in *Polizza*)

Premessa
L'assicurazione dei *Rischi* indicati nelle sotto indicate *Condizioni Aggiuntive* è regolata dalle *Condizioni Generali di Assicurazione riportate nella precedente Sezione II.*

F) Danni a cose di Terzi trasportati su Natanti ad uso privato (esclusi noleggio e locazione)
UNIPOL ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante* agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati. ***Sono esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali , documenti, biglietti di viaggio, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da Incendio, da furto o da smarrimento.***
La garanzia è prestata, per ogni Terzo danneggiato, entro il Massimale di € 300.

G) Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati
UNIPOL ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose ed animali di *Terzi* dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante* assicurato.
In caso di Sinistro rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia fissa ed assoluta pari a € 75.
UNIPOL ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti dell'eventuale Franchigia.
Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose che si trovino a bordo del Natante ed alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

unipol.com - unipol.it

FONTI NORMATIVE

CODICE CIVILE

Articolo 1888 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Articolo 1898 - Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e se fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(...)

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Art. 123 - Natanti

1. *Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.*

2. *Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.*

3. *L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.*

4. *Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.*

Art. 129 - Soggetti esclusi dall'assicurazione

1. *Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.*

2. *Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:*

   a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;

   b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli

ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 144 - Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 170-bis. - (Durata del contratto)

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 (CODICE DEL CONSUMO)

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

(...)

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il "Regolamento"), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti *Assicurati* o beneficiari di *Polizza*, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia - come infra definita - ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?
Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A. (www.unipol.it)** con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la "**Compagnia**").

Quali dati personali tratteremo?
Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i "Dati" o i "Suoi Dati"):

a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze[1].

[1] In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

Perché tratteremo i Dati?
I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1)** - *Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i "**Servizi Assicurativi**" o i "**Servizi**") e attività connesse*: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della *Polizza*, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori *Prestazioni* previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la ri*Assicurazione* e/o la coassicurazione.
- **(F2)** - *Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore*: il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza[2].
- **(F3)** - *Finalità antifrode*: il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4)** - *Esercizio e difesa dei diritti*: il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5)** - *Finalità statistiche e/o tariffarie:* il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di *Polizza* e informazioni sulla *Sinistro*sità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.

[2] Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

- **(F6)** - *Comunicazioni di servizio:* il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviarLe comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di *Polizza*, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7)** - *Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, "**Soft spam**")*: il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, **"I Suoi diritti"**).

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di *Prestazione* dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti *Terzi*: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei *Terzi* interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti *Terzi*, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse - ad esempio, *Società* di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre *Società* del Gruppo Unipol[3] , qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. "*catena assicurativa*", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la *Prestazione* dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di *Assicurazione* e di ri*Assicurazione* ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; *Società* di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate;

[3] Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito **www.unipol.com**.

enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);

- le competenti autorità - giudiziaria (di seguito, "**Autorità Giudiziaria**"), ente pubblico (di seguito, "***Pubblica Amministrazione***"), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza -, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- *Società* assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali *Società*, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP ("Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici");
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre *Società* fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o *Società* che prestano il servizio di assistenza stradale);
- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del *Contraente* che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web **www.unipol.it**.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?
I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione,

qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le *Prestazioni* contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica **privacy@unipol.it**.

Collegandosi al sito **www.unipol.it** nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

USA_Info_Cont_01 – ed. 01.01.2025